

Regolamento Comunale per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19/10/2023)

Art.1) Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Villafranca d'Asti, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza delle seguenti disposizioni normative
 - Regolamento UE 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation);
 - Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 (fatto salvo dall'art.22, comma 4 del D.Lgs.101/2018);
 - Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
 - FAQ di recepimento dell'Autorità Garante (Dicembre 2020).
- 2) L'applicazione della suddetta disciplina normativa si rende necessaria in quanto i sistemi di videosorveglianza rilevano e registrano immagini che possono permettere di identificare (in via diretta o indiretta) le persone fisiche riprese o altri elementi ad esse riconducibili, rappresentando di fatto "dati personali", ai sensi della definizione di cui all'Art. 4 del GDPR.
- 3) L'installazione e l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza non deve essere sottoposta all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga nel rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata.
- 4) In particolare, il presente regolamento disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza Comunali.
- 5) Il Comune di Villafranca d'Asti si riserva la facoltà di integrare le linee di indirizzo espresse nel presente regolamento con eventuali allegati tecnici in cui dettagliare caratteristiche tecniche specifiche dei sistemi.

Art.2) Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) per "sistemi di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere (o dispositivo di acquisizione immagini assimilabile, a titolo esemplificativo fototrappole, bodycam, ecc.), in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per "banca di dati", il complesso di dati personali che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti che transitano nell'area interessata, anche archiviati all'interno di Video Server / memorie digitali dedicati, e trattati esclusivamente da un ristretto numero di soggetti appositamente designati ed incaricati per iscritto;
- e) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- g) per "misure di sicurezza", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello adeguato di protezione previsto dalle norme (GDPR, Art.32);

- h) per "titolare", il Comune di Villafranca d'Asti, in persona del Sindaco pro-tempore, al quale compete il potere decisionale autonomo in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- i) per "responsabile esterno", la persona fisica/giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al trattamento dei dati personali;
- j) per "autorizzato", la persona fisica autorizzata ed istruita a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- k) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali (soggetti ripresi);
- l) per "Garante", il garante per la protezione dei dati personali;
- m) per "Privacy by default e Privacy by Design" i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita sanciti dall'Art.25 del GDPR;
- n) per "Data Breach" la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- o) per "Data Protection Officer" il responsabile della protezione dei dati, come definito dagli Artt.37-39 del GDPR;
- p) per "Analisi dei rischi" la valutazione dei rischi presentati dal trattamento (in termini di gravità e probabilità) che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art.3) Finalità

- 1) Le finalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Villafranca d'Asti. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.
- 2) L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lvo 267/2000;
 - prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato,
 - tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - controllare aree specifiche del territorio comunale, particolarmente esposte a rischi di sicurezza;
 - monitorare i flussi di traffico ed eventuali violazioni del codice della strada.
- 3) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art.4) Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Villafranca d'Asti si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

- 2) L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti, o altri elementi ad essi riconducibili che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 3) Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 4) In attuazione dei principi di **liceità** e **finalità**, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Villafranca d'Asti esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- 5) In attuazione del principio di **necessità**, i sistemi di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 6) In attuazione del principio di **proporzionalità** e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, i sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art.5) Titolare e Responsabile della protezione dei dati

- 1) Il Comune di Villafranca d'Asti è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Villafranca d'Asti è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 2) Il Sindaco, in qualità di rappresentante del Titolare del trattamento:
 - definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - nomina i soggetti coinvolti nella gestione del sistema di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- 3) Il Titolare del trattamento si avvale della collaborazione del Responsabile della protezione dei dati, il quale, come per le ulteriori attività di trattamento effettuate dal Comune, è chiamato, ai sensi dell'Art.39 del GDPR, a:
 - informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - cooperare con l'autorità di controllo; e
 - fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Art.6) Responsabili esterni del trattamento dei dati personali

- 1) Il Titolare è chiamato a nominare Responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, in conformità alle indicazioni dell'Art.28 del GDPR, i soggetti esterni di cui potrebbe avvalersi per attività connesse ad installazione, configurazione, manutenzione,

assistenza, ampliamento del sistema, nonché per attività e servizi di vigilanza. Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile.

- 2) I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

Art.7) Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

- 1) Per la gestione operativa del sistema, il Titolare nomina ed istruisce i soggetti autorizzati al trattamento. Gli autorizzati sono nominati tra il personale del Comune di Villafranca d'Asti o enti correlati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati (di norma all'interno dei settori tecnici o di polizia municipale).
- 2) L'incarico è effettuato con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I profili di accesso ed i livelli di autorizzazione possono essere differenziati, in conformità all'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs.196/2003, in modo da assegnare correttamente ruoli ed attività.
- 3) Gli autorizzati sono tenuti a:
 - svolgere le attività previste dall'atto di autorizzazione secondo le prescrizioni in esso contenute e le direttive del Titolare/DPO;
 - rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali, astenendosi da qualsiasi utilizzo improprio e non necessario del sistema;
 - informare il Titolare/DPO in caso di incidente di sicurezza che coinvolga l'impianto;
 - informare il Titolare/DPO in caso di richiesta di accesso alle registrazioni da parte di soggetti interessati o autorità giudiziaria.

Art.8) Collocamento/orientamento delle telecamere e misure di sicurezza

- 1) Il cono di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da focalizzare l'obiettivo sul controllo e la registrazione di quanto accade in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione al rispetto del divieto di interferenze illecite nella vita privata (ripresa di private dimore).
- 2) Eventuali strumenti che consentono uno spostamento arbitrario dell'inquadratura (es: telecamere brandeggiabili, telecamere mobili, body-cam, ecc.) devono essere utilizzate, dai soggetti autorizzati, coerentemente con il suddetto principio, comunque al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui all'Art.3 del presente Regolamento.
- 3) I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare:
 - i monitor di sistemi di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate;
 - l'accesso ai sistemi avviene secondo adeguate procedure di autenticazione logica;
 - gli apparati di connessione sfruttano protocolli di trasmissione sicuri;
 - le reti informatiche a cui sono connessi agli apparati di ripresa sono protette tramite strumenti di difesa perimetrale e protezione da malware;
 - i sistemi prevedono la tracciatura dei log di accesso e delle operazioni compiute;
 - gli apparati di registrazione delle immagini (recorder, PC/server, memorie locali, ecc.) sono collocati in locali o in supporti ad accesso sicuro e controllato.
- 4) Eventuali tecnologie/funzioni avanzate associate ai sistemi di videosorveglianza (a titolo esemplificativo, non esaustivo: sistemi di lettura targhe, sistemi di rilevazione termica, apparati brandeggiabili o removibili, fototrappole, sistemi indossabili, sistemi a bordo veicoli, sistemi di videoanalisi, ecc.) dovranno essere installate, configurati ed utilizzati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, con specifico riferimento a:
 - Finalità di utilizzo coerenti agli scopi elencati nell'Art.3
 - Rispetto dei principi generali di cui all'Art.4
 - Assegnazione di ruoli e responsabilità come da Art.6,7
 - Implementazione di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, come da Art.8
 - Conservazione ed accesso ai dati come da Art.9
 - Eventuali approfondimenti tecnici come da Art.14

- 5) Resta salva la necessità di condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ed eventuale consultazione preventiva dell'Autorità Garante esclusivamente qualora ricorrano i presupposti di cui agli art.36 e 37 del GDPR.

Art.9) Conservazione dei dati personali ed accesso alle registrazioni

- 1) I dati personali registrati mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, ai fini della tutela della sicurezza urbana. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate tramite sovrascrittura dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
- 2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 3) L'accesso alle registrazioni deve avvenire esclusivamente per una verifica collegata alle finalità di cui al paragrafo 3, che comunque può essere effettuata solo da soggetti espressamente autorizzati, evitando la presenza di persone non autorizzate.
- 4) Qualora si riscontrassero immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Ente, provvedendo, su richiesta tracciata di questo, alla riversazione/conservazione delle immagini su appositi supporti.
- 5) Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata.
- 6) Il sistema potrà essere interfacciato, per un migliore perseguimento delle finalità di sicurezza istituzionali, ad altri sistemi / banche dati nazionali o locali, già in uso per finalità di prevenzione, accertamento e repressione reati.

Art.10) Informativa

- 1) L'informazione sulla presenza di impianti di videosorveglianza cittadini è assicurata mediante appositi cartelli segnaletici conformi alle prescrizioni dell'Autorità Garante, collocati in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.
- 2) Il supporto con l'informativa:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, possibilmente in modo da risultare visibile in prossimità dell'accesso all'area videosorvegliata;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.
- 3) Il Comune provvederà inoltre a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un'informativa circostanziata contenente tutti gli elementi previsti dall'Art.13 del GDPR.

Art.11) Cessazione del trattamento dei dati personali

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento verranno distrutti.

Art.12) Diritti dell'interessato

- 1) È assicurata agli interessati la facoltà di esercitare, per quanto compatibile con i trattamenti connessi al sistema di videosorveglianza, i diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione.
- 2) L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti inviando una mail al Titolare o al Data Protection Officer ai recapiti indicati sul sito internet istituzionale dell'Ente. Qualora l'interessato

si rivolgesse ai soggetti autorizzati per l'esercizio dei diritti essi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta al Titolare o al Data Protection Officer.

- 3) In caso di mancato riscontro, l'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gdpd.it.
- 4) La risposta ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli Art.15-21 del GDPR deve riguardare i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

Art.13) Ulteriori profili di conformità

- 1) La videosorveglianza, costituendo attività di trattamento di dati personali, rientra nel sistema privacy GDPR complessivo dell'Ente, in conformità al quale sarà gestito:
 - l'inserimento nel registro dei trattamenti (GDPR, Art.30);
 - la valutazione di rischio e di idonee misure di sicurezza (GDPR, Art.32);
 - la coerenza ai requisiti di "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" (Privacy by design e by default, GDPR, Art.25);
 - la gestione di eventuali incidenti di sicurezza che dovessero coinvolgere il sistema (Data breach, GDPR, Art.33,34);
 - la valutazione di eventuali necessità di Valutazioni di Impatto (Data Protection Impact Assessment, GDPR, Art.35).

Art.14) Aggiornamento allegati tecnici

- 1) Al fine di integrare il presente regolamento con approfondimenti specifici circa la composizione e le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza il Comune di Villafranca d'Asti si riserva la facoltà di redigere appositi allegati tecnici, riportanti:
 - collocamento ed orientamento telecamere;
 - valutazioni conformità sulle aree riprese;
 - caratteristiche tecniche apparati e misure di sicurezza;
 - ruoli ed attività soggetti coinvolti;
 - fac-simile cartellonistica "Area videosorvegliata";
 - informativa circostanziata;
 - modelli per accesso ed estrazione immagini;
 - modelli per nomina soggetti autorizzati e responsabili esterni.

Art.15) Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Art.16) Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.
- 2) Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art.9, comma 3, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione o determina dirigenziale sia divenuta esecutiva. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.